

CITTA' DI RAGUSA
APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
QUASIMODO UBICATO IN VIA PORTOVENERE A MARINA DI RAGUSA. VERBALE
DI SCIOLIMENTO DELLE RISERVE.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 12,30 in Ragusa, nella Residenza Comunale.

Sono presenti il Dirigente del Settore Contratti Dott. Rosario Spata, nato a Ragusa il 6 novembre 1964, domiciliato, per le funzioni, presso il Comune, quale Presidente ed i testimoni noti, idonei e richiesti:

- 1) Sig.ra Raffaella Arezzo, in qualità di Istruttore Amministrativo;
- 2) Sig.ra Epifania Licitra, in qualità di Funzionario C.S..

Svolge le mansioni di Segretario Verbalizzante l'Istruttore Direttivo Dott.ssa Maria Gabriella Poidomani.

Si proseguono le operazioni di gara relative all'appalto dei lavori di ampliamento dell'edificio scolastico Quasimodo ubicato in via Portovenere a Marina di Ragusa, dell'importo a base di gara di € 188.176,10, oltre all'I.V.A., comprensivo di € 8.827,23, per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, e di € 62.500,27, quale costo della mano d'opera, non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'I.V.A., al fine di procedere alla disamina della documentazione integrativa prodotta, nei termini fissati, dalle imprese interessate, premettendo che il giorno 16 e seguenti del mese di maggio 2016 si è proceduto alla disamina della documentazione amministrativa prodotta dalle trecentotrentasette imprese concorrenti che, ad eccezione di quattro, e precisamente le ditte Energy Way S.r.l. e Caramanno Marco, che sono state escluse per irregolarità insanabile della documentazione allegata all'istanza di partecipazione e le ditte Ciotta Cosimo e Le 3 G Costruzioni Generali, che sono state escluse perchè la prima partecipa alla gara in proprio ed al contempo, in violazione delle disposizioni di legge e del protocollo di legalità, presta in ausilio i propri requisiti di qualificazione alla seconda, sono state tutte ammesse, alcune delle quali con riserva di successiva produzione del PASS OE conforme e altre con riserva di successiva produzione di documentazione integrativa, con applicazione della sanzione, ex art.39, comma 2, D.L. n.90/2014, come da verbale del 16 maggio 2016 che qui si intende riportato in ogni sua



parte.

CIO' PREMESSO

IL PRESIDENTE

dà atto preliminarmente che nessuna impresa è risultata destinataria di provvedimenti di sospensione da parte dell'Autorità e che con note prot.nn.60295/XII-1° del 27.05.2016, n.60308/XII-1° del 27.05.2016 , 60416/XII-1° del 27.05.2016, 60421/XII-1° del 27.05.2016, 60500/XII-1° del 27.05.2016, 60796/XII-1° del 30.05.2016, 60843/XII-1° del 30.05.2016, 61318/XII-1° del 31.05.2016, 61424/XII-1° del 31.05.2016, 61521/XII-1° del 31.05.2016, 62041/XII-1° del 01.06.2016, 63745/XII-1° del 09.06.2016, 63863/XII-1° del 09.06.2016, 63907/XII-1° del 09.06.2016, 64036/XII-1° del 09.06.2016, 64052/XII-1° del 09.06.2016, 65112/XII-1° del 14.06.2016 rispettivamente, le imprese Athena Ristori S.r.l., Aurora S.r.l., C.I.SELT. S.r.l., C. Puglisi e G. Mercato & C. S.n.c., CE.M.S. Costruzioni S.r.l., CO.E.I. Soc. Coop. Edile Ind.le, Coendo S.r.l., Fiammingo Rosario, GMP Costruzioni S.a.s. di Petruso Giuseppe & C., Anzà Giuseppe, Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l., O.G.A.R. S.r.l., Palumbo Costruzioni S.r.l., Pinter S.r.l. a S.U., Rapisarda Concetto, Tecnologie Edili S.r.l. ed Edil Progetti di Mazza Francesco, ammesse con riserva, sono state invitate a produrre, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione, documentazione integrativa ai sensi di quanto disposto dall'art.39, comma 2, del D.L. n.90 del 24 giugno 2014. Con note prot.nn.59589/XII-1° del 26.05.2016, 59828/XII-1° del 26.05.2016, 59924/XII-1° del 26.05.2016, 59981/XII-1° del 26.05.2016, 60004/XII-1° del 26.05.2016, 60013/XII-1° del 26.05.2016, 61359/XII-1° del 31.05.2016, 61254/XII-1° del 31.05.2016, 61352/XII-1° del 31.05.2016, 61562/XII-1° del 31.05.2016, 62087/XII-1° del 01.06.2016, 62553/XII-1° del 06.06.2016, 63793/XII-1° del 09.06.2016, 63943/XII-1° del 09.06.2016, 63981/XII-1° del 09.06.2016, 63997/XII-1° del 09.06.2016, 64010/XII-1° del 09.06.2016 e 64019/XII-1° del 09.06.2016, è stato chiesto alle ditte Nebrodi Impianti S.r.l., Betel Costruzioni S.r.l., Coimag S.r.l., Corso S.r.l., Edil Med Costruzioni Soc. Coop., Edil Nardi Costruzioni di G. Nardi, Giandinoto Claudio Raffaele, F.lli Triberio S.r.l., G.O.M. Edilgeneral S.r.l., Mancuso Costruzioni S.r.l., Migifra S.r.l., Nuova Costruzioni S.r.l.s., Onital S.r.l., SI.VEG. S.a.s. di Battaglia Giuseppa, RA Elettrosistemi S.r.l., Savior S.r.l., Suriano Michelangelo e Geom.



Stefano Vaccaro, anch'esse ammesse con riserva, di produrre, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, il PASS OE, se non allegato all'istanza, o PASS OE conforme, se non recante la ragione sociale dell'impresa ausiliaria, mentre con nota prot.n.61554/XII-1° del 31.05. 2016 è stato chiesto alla concorrente Maggiore Salvatore, pure ammessa con riserva, di produrre, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo dovuto all'A.N.AC in originale.

In riscontro alle suddette note, entro il termine assegnato, le concorrenti Maggiore Salvatore, Geom. Stefano Vaccaro, Suriano Michelangelo, RA Elettrosistemi S.r.l., SI.VEG. S.a.s. di Battaglia Giuseppa, Onital S.r.l., Nuova Costruzioni S.r.l.s., Migifra S.r.l., Mancuso Costruzioni S.r.l., G.O.M. Edilgeneral S.r.l., F.lli Triberio S.r.l., Giandinoto Claudio Raffaele, Edil Med Costruzioni Soc. Coop., Edil Nardi Costruzioni di G. Nardi, Corso S.r.l., Betel Costruzioni S.r.l., Nebrodi Impianti S.r.l., C. Puglisi e G. Mercato & C. S.n.c., Aurora S.r.l., Fiammingo Rosario, GMP Costruzioni S.a.s. di Petruso Giuseppe & C., O.G.A.R. S.r.l. e Tecnologie Edili S.r.l. hanno prodotto, regolarmente, quanto dovuto e, pertanto, vengono definitivamente ammesse alla gara, mentre le imprese Anzà Giuseppe, Pinter S.r.l. a S.U., Rapisarda Conchetto, Edil Progetti di Mazza Francesco, CO.E.I. Soc. Coop. Edile Ind.le, Savior S.r.l. e Coimag S.r.l. non hanno dato alcun riscontro alla richiesta di integrazione della documentazione, con la conseguenza che risulta definitivamente incompleta la documentazione prodotta dalle stesse in sede di gara; il Presidente, pertanto, ne dispone l'esclusione.

Si rileva, inoltre, che le imprese C.I.SELT. S.r.l. e CE.M.S. Costruzioni S.r.l. hanno manifestato la volontà di non volersi avvalere del soccorso istruttorio, con consapevolezza della conseguente esclusione dalla gara, e che l'impresa Athena Ristori S.r.l. ha contestato l'applicazione del soccorso istruttorio con la relativa sanzione, argomentando che la dichiarazione di cui al comma 2 dell'art.38 del D.Lgs.n.163/2006 non resa dal direttore tecnico non era dovuta, e non ha prodotto quanto richiesto; viene disposta, pertanto, dal Presidente l'esclusione delle suddette concorrenti per definitiva incompletezza della documentazione prodotta.

Si constata, poi, che la concorrente Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l. ha eccepito e dimostrato, indicando l'esatta annotazione riportata nel casellario dell'Autorità che, per mero errore nella consultazione del casellario suddetto, non era stata rilevata, che l'acquisizione del ramo d'azienda



è avvenuta in epoca anteriore all'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e, conseguentemente, con nota prot.n.66003/XII-1° del 15 giugno 2016, alla concorrente in parola è stata comunicata, per le motivazioni sopra esposte, la revoca della richiesta d'integrazione documentale con la contestuale applicazione della sanzione.

Le concorrenti Coendo S.r.l. e Palumbo Costruzioni S.r.l hanno prodotto la documentazione integrativa richiesta, ma al contempo hanno contestato l'applicazione della sanzione; alle stesse, rispettivamente con note prot.nn.66643/XII-1° del 16 giugno 2016 e 66114/XII-1° del 15 giugno 2016, è stata comunicata l'ammissione alla gara e l'applicazione della sanzione, poiché il soccorso istruttorio non può essere condizionato, nel senso che se si ricorre ad esso conseguentemente ed automaticamente sorge l'obbligo per la Stazione Appaltante di comminare la sanzione, ferma restando la facoltà di sottrarsi al pagamento rinunciando all'ammissione, con il solo obbligo di manifestare espressamente tale volontà entro il termine perentorio del 22 giugno 2016.

Constatato che entro il termine suddetto non è pervenuta la comunicazione di rinuncia all'ammissione alla gara da parte delle suddette imprese, le stesse vengono definitivamente ammesse alla gara.

Alle ore 14,00 il Presidente dichiara conclusi i lavori.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE 

I TESTI:1) 

2) 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

